

Comune di Rosignano Marittimo

Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.U.P.) E PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A POSTEGGI PRESSO MERCATI (C.A.M.)**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto obbligato

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Tipi di occupazione
- Articolo 7 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 8 - Istanza e rilascio della concessione
- Articolo 9 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 10 - Rinnovo, proroga, disdetta e rinuncia
- Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 13 - Occupazioni abusive

TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

- Articolo 14 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 15 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 16 - Insegna di esercizio
- Articolo 17 - Insegna pubblicitaria
- Articolo 18 - Pubblicità su veicoli e natanti
- Articolo 19 - Pubblicità con veicoli d'impresa
- Articolo 20 - Frecce direzionali – Preinsegne
- Articolo 21 - Impianto pubblicitario di servizio
- Articolo 22 - Cartello pubblicitario
- Articolo 23 - Cavalletto pubblicitario
- Articolo 24 - Pubblicità fonica
- Articolo 25 - Pubblicità varia
- Articolo 26 - Norme generali e comuni per la collocazione di mezzi pubblicitarie
- Articolo 27 - Collocazione di mezzi pubblicitari all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale
- Articolo 28 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 29 - Interventi di sostituzione e modifica delle insegne
- Articolo 30 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 31 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 32 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 33 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 34 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 35 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 36 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 38 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 39 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 40 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 41 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 42 - Determinazione del canone
- Articolo 43 - Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 44 - Riduzioni del canone
- Articolo 45 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 46 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
- Articolo 47 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 48 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 49 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 50 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 51 - Passi carrabili e accessi a raso
- Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 53 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 55 - Occupazioni a sviluppo progressivo
- Articolo 56 - Attività Edile
- Articolo 57 - Attività di propaganda elettorale
- Articolo 58 - Occupazione con elementi di arredo
- Articolo 59 - Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 60 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Articolo 61 – Serbatoi
- Articolo 62 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO VII - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A POSTEGGI PRESSO MERCATI

- Articolo 63 – Oggetto
- Articolo 64 - Disposizioni generali
- Articolo 65 - Presupposto del canone
- Articolo 66 - Soggetto passivo
- Articolo 67 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 68 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 69 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 70 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 71 - Determinazione del canone

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 72 - Modalità e termini per il pagamento del canone unico di concessione ed esposizione pubblicitaria

Articolo 73 - Modalità e termini per il pagamento del canone delle aree mercatali

Articolo 74 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 75 - Sanzioni e indennità

Articolo 76 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 77 – Autotutela

Articolo 78 - Riscossione coattiva

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 79 - Regime transitorio

Articolo 80 - Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ai titoli I, II, III, IV, V e VI disciplina i criteri di applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (C.U.P.), di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27.12.2019 n. 160, nonché le procedure di rilascio dei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione, nonché al Titolo VII il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a posteggi presso mercati (Canone delle Aree Mercatali - C.A.M.) di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847 della Legge 27.12.2019 n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 27.03.2007 che si riferiscono al Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e quelle contenute nel Regolamento d'uso degli impianti di pubblicità, approvato con delibera C.C. n. 71 del 07.04.2009, che si riferiscono all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e al Diritto sulle Pubbliche Affissioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. A partire dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 1 comma 816 L. n. 160/2019, il canone unico patrimoniale per l'occupazione e per l'esposizione pubblicitaria sostituisce i seguenti prelievi: Canone per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), il canone non ricognitorio di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.).
5. Il Canone Unico Patrimoniale è, comunque, comprensivo di qualunque canone ricognitorio e concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Sono, altresì, fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
7. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 07.04.2009.
8. Sono fatte salve le disposizioni di altri specifici regolamenti comunali nelle materie connesse.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione, anche abusiva di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, nonché l'occupazione delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o dello spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica.

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, nonché da specifiche normative la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche

per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le quali le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 c.c. al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 c.c.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al possesso di apposito titolo abilitativo, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il titolare dell'esercizio commerciale con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, preferibilmente mediante canali telematici, quale portale dei servizi on-line ovvero a mezzo pec. E' ammessa la presentazione a mezzo del servizio postale o la consegna diretta della richiesta al protocollo dell'ente, da parte di privati cittadini e associazioni (ad esempio, onlus, associazioni di volontariato, movimenti e partiti per attività istituzionale).

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la durata dell'occupazione, la finalità e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata, senza la produzione della documentazione presentata in prima istanza.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento Scavi su Strade Comunali vigente, in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

7. L'ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti abilitativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato ad una massima efficienza ed efficacia.

8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere trasmessa, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

9. In assenza di concessionario, copia dei provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto le occupazioni e l'esposizione pubblicitaria dovrà essere trasmessa, a cura dell'ufficio competente al rilascio, a quello competente per la riscossione, ai fini delle attività relative all'accertamento, liquidazione e riscossione del canone. L'ufficio competente al rilascio delle occupazioni temporanee trasmette a quello competente per la riscossione del canone gli elementi necessari per la determinazione dello stesso. Il relativo documento contabile viene trasmesso all'ufficio per il rilascio del provvedimento finale.

Articolo 6 **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino l'installazione o realizzazione di manufatti, di norma, soggette a titolo edilizio;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere orarie, giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, per un massimo di tre.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni e/o a ore.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è, pertanto, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 **Occupazioni d'urgenza**

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 8

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Qualora, durante l'istruttoria della domanda, il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale parere relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'ufficio competente per la determinazione del canone, su richiesta dell'ufficio competente, predispose il documento contabile da trasmettere, contestualmente all'atto di concessione, al richiedente ai fini del versamento del canone nei termini di cui all'art. 1 comma 835 L. n. 160/2019. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento abilitativo provvede entro il termine di 30 giorni (trenta) ai sensi della L. 241/90. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90

7. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Comandante della Polizia Municipale in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 9

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 5;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui, o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione

all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione, impegnandosi al rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi previste. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili, per successione o compravendita, con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è, comunque, responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e dell'art. 4, comma 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Rinnovo, proroga, disdetta e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrato di motivata istanza all'ufficio competente.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare il numero dei giorni già concessi nell'atto iniziale e, comunque, la durata annuale.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione. Può essere concessa una sola proroga.

5. La disdetta anticipata, per le occupazioni permanenti deve essere espressamente comunicata per atto scritto, entro tre mesi antecedenti alla scadenza della concessione. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della disdetta stessa, previa dimostrazione dell'effettiva cessazione dell'occupazione e ripristino dell'area.

6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario:

a) se la causa, documentata, del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la prova documentale che l'occupazione è effettivamente cessata:

b.1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

b.2) per le concessioni temporanee, la rinuncia, presentata entro il termine di scadenza della concessione, comporta il rimborso del canone relativo al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia stessa.

b.3) per le occupazioni permanenti, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro.

Articolo 13 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno

dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2 Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, preferibilmente mediante canali telematici, quale portale dei servizi on-line o a mezzo pec. E' ammessa anche la presentazione a mezzo del servizio postale o la consegna diretta della richiesta al protocollo dell'ente.

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e può riguardare, contestualmente, più di impianti, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta, purché riconducibili ad una sola attività (industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale).

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". Si applica l'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

10. In particolare, oltre alle indicazioni previste dal comma 4, devono essere allegati all'istanza per l'autorizzazione all'esposizione dei mezzi pubblicitari, escluse le insegne:

- a. bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. L'autorizzazione non verrà rilasciata nel caso in cui il bozzetto relativo al messaggio pubblicitario sia del tipo "Spazio disponibile", "Per questo spazio telefonare a", o simili;
- b. documentazione fotografica o bozzetto grafico che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante,
- c. planimetria (scala 1:2000) con ubicazione ed esatta progressiva chilometrica del luogo nel quale si chiede di installare il cartello, con quotatura delle distanze da intersezioni ed altri cartelli;

- d. sezione trasversale (scala 1:2000) del luogo nel quale si richiede l'installazione del cartello con relative quote;
- e. autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto sarà realizzato e messo in opera tenendo conto della spinta del vento e delle caratteristiche del terreno in modo da garantirne la stabilità e che sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f. autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
- g. nulla osta dell'avente diritto a qualunque titolo (proprietario, amministratore di condominio, ecc.) sulla proprietà su cui verrà apposto il mezzo pubblicitario, oppure autodichiarazione di proprietà di tale bene;
- h. in caso di elementi di arredo urbano (bacheche, cestini, panchine, fermate autobus, transenne parapetonali, piante della città, orologi) documenti di indicazione della tipologia da utilizzare, redatto dall'ufficio comunale competente in materia di arredo urbano;
- i. n. 2 marche da bollo.

11. L'autorizzazione per l'installazione di insegne di esercizio ai sensi dell'art. 23 comma 4 C.d.S. non abilita all'esecuzione delle opere, ma dovrà essere allegata all'istanza da proporre al competente ufficio comunale.

La relativa domanda, in particolare, oltre a contenere le indicazioni previste dal comma 4, deve essere corredata da:

- a. progetto in scala (1:50) dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato da un tecnico abilitato;
- b. bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
- c. per le insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, dovrà essere dichiarata la superficie di ciascuna facciata dell'edificio dove ha sede l'attività;
- d. documentazione fotografica che mostri il punto di collocazione;
- e. planimetria catastale che riporti la posizione dell'installazione;
- f. autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto sarà realizzato e messo in opera tenendo conto della spinta del vento e delle caratteristiche del terreno in modo da garantirne la stabilità e che sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- g. autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
- h. nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;
- i. dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 L. 05.03.1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" per gli impianti pubblicitari luminosi;
- l. parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Toscana, qualora richiesto.

In ogni caso dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia edilizia, quando richiesto.

12. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve rispettare le prescrizioni previste dalla Legge 05.02.1992 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

13. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla diffusione della pubblicità fonica, oltre alle indicazioni previste dal comma 4, deve contenere:

- a. l'indicazione del percorso viario;
- b. il messaggio pubblicitario da diffondere;
- c. l'indicazione del veicolo utilizzato e copia della carta di circolazione attestante la destinazione d'uso del veicolo stesso;
- d. 2 marche da bollo;

e. autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o relativa documentazione, per ogni singola attività pubblicizzata, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti.

14. L'istanza per la pubblicità temporanea deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni prima del periodo di effettuazione della pubblicità.

15. L'istanza per la pubblicità permanente deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 15

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle suddivisioni e tipologie descritte dall'art. 16 all'art. 25 del presente regolamento.

Articolo 16

Insegna di esercizio

1. Si definisce insegna di esercizio il mezzo pubblicitario contenente il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano, rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

2. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49 comma 5 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi. Le iscrizioni che identificano un'attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

4. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a. insegna a bandiera (solo con supporto proprio ed esclusivamente in area privata);
- b. insegna frontale;
- c. insegna su tetto, o su pensilina o sulle pareti di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali o a funzioni direzionali;
- d. impianto di insegne coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne di esercizio mono o bifacciali, di uguali dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione. La superficie massima consentita nel centro abitato per tale tipologia di impianto è di mq 12;
- e. totem e altri impianti riconducibili alla definizione di insegna di esercizio.

5. Si dettano le seguenti prescrizioni con riferimento alle insegne di cui ai punti:

- a. le insegne a bandiera non potranno avere superficie maggiore di 1 mq con dimensioni massime di cm 80 per cm 120, salvo per le insegne ubicate nelle zone industriali e artigianali nelle quali la superficie massima consentita è di mq 2 con dimensioni massime di cm 110 per cm 180. Sia l'insegna, sia la struttura di sostegno o il palo dovranno essere ubicati interamente in proprietà privata;

b. le insegne frontali installate sopra le aperture di accesso al fondo o sulle vetrine di esposizione, non potranno avere altezza maggiore di cm 60 e larghezza superiore a quella dell'apertura stessa. Le insegne frontali installate di fianco alla porta di accesso al fondo o alle vetrine di esposizione, non dovranno essere luminose e non dovranno avere larghezza maggiore di cm 60 e altezza superiore a quella delle aperture stesse. E' vietata l'installazione di insegne, di qualsiasi tipologia, sulle facciate degli edifici adibiti a civile abitazione o uffici, ad altezze superiori a m 2,80 fuori terra;

c. le insegne su pensilina non potranno avere superficie maggiore di 1 mq con dimensioni massime di cm 80 per cm 120. Le insegne su facciata potranno avere dimensioni massime variabili in considerazione del rapporto tra le dimensioni dei capannoni presenti e quelle del materiale pubblicitario da installare. Tale rapporto potrà arrivare fino al 20% della superficie totale della facciata ove è presente l'ingresso della sede dell'attività, qualora tale facciata abbia una superficie fino a mq 100,00. E' possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie eccedente mq 100,00, fino a un limite di mq 50,00. Le insegne installate sul tetto dei capannoni possono avere una dimensione massima di mq 10,00.

d. Nell'impianto di insegne coordinate ogni singola insegna non potrà avere superficie maggiore di mq 1,00.

6. Per tutte le tipologie di insegne, per le installazioni in zone sottoposte a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni e i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.

7. All'interno dei centri storici sono ammesse solo le insegne poste all'interno dell'apertura originaria o esistente. Dove non sia possibile inserire l'insegna all'interno dell'apertura originaria o esistente, la stessa potrà essere inserita nella facciata per una lunghezza pari a quella dell'apertura sottostante ed altezza non superiore a un quarto dell'apertura più alta.

Articolo 17 Insegna pubblicitaria

1. Si definisce insegna pubblicitaria la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile al concetto di insegna d'esercizio.

2. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Articolo 18 Pubblicità su veicoli e natanti

1. Si definisce pubblicità su veicoli e natanti la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

2. La pubblicità sui veicoli e sui velocipedi è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 285/1992 e all'art. 57 del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione.

3. La pubblicità visiva su veicoli, effettuata con i cosiddetti camion vela, o mezzi similari immatricolati come veicoli pubblicitari, non è consentita senza specifica autorizzazione qualora il veicolo venga lasciato in sosta nello stesso luogo per più di 48 ore. Una volta autorizzati come impianto pubblicitario, i suddetti veicoli dovranno comunque rispettare le distanze imposta dal presente regolamento e dalle norme del C.d.S. In zone soggette a vincoli storici, paesaggistici, ambientali o similari è consentita solo la sosta fino a 48 ore. In alternativa, laddove non venga richiesta l'autorizzazione, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità.

4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 19

Pubblicità con veicoli d'impresa

1. Si definisce pubblicità con veicoli d'impresa la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, per i quali si applica una tariffa differenziata in relazione alle seguenti categorie:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Articolo 20

Frecce direzionali - Preinsegne

1. Si definisce preinsegna (o freccia direzionale) la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri (5 km). Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta anche mediante pellicola retroriflettente.

2. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

3. Le dimensioni, il colore e le altre caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), oltre a quanto previsto di seguito.

4. Il numero delle preinsegne è proporzionale alla presenza di intersezioni e all'andamento planaltimetrico della strada. Le preinsegne devono avere forma rettangolare con dimensione di m 1,25 per m 0,25.

5. Le preinsegne devono essere raggruppate in un unico impianto se installate nella stessa intersezione. Nelle zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici e/o storici sono ammesse un massimo di n. 3 preinsegne per ogni attività.

6. È possibile installare al massimo n. 6 preinsegne sullo stesso supporto per ogni senso di marcia purché delle stesse dimensioni e autorizzate con un unico provvedimento, così come previsto dall'art. 48 comma 3 del Regolamento di attuazione al C.d.S.

7. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Articolo 21

Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio il manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, impianti toponomastici, rastrelliere porta biciclette) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2. Sulle transenne parapetonali poste in corrispondenza delle intersezioni e fino a 15 m lineari dalle stesse è vietata qualsiasi installazione pubblicitaria.

Articolo 22

Cartello pubblicitario

1. Si definisce cartello pubblicitario il manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Per le dimensioni si fa riferimento all'art. 48 del Regolamento di esecuzione al C.d.S.

2. All'interno dei centri abitati è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari come sopra definiti. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di cartelli per l'esposizione temporanea di messaggi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, sagre e feste. Il messaggio pubblicitario potrà essere esposto nel periodo di svolgimento dell'iniziativa oltre che da una settimana prima e per le ventiquattro ore successive allo stesso.

3. Di norma, i cartelli possono essere installati in prossimità delle strutture adibite a manifestazioni, spettacoli o feste e la loro superficie massima non potrà superare i mq 18,00. Nel piano degli impianti pubblicitari sono individuati i possibili punti di installazione.

Articolo 23

Cavalletto pubblicitario

1. Si definisce cavalletto pubblicitario la struttura tridimensionale recante un messaggio pubblicitario, su una o due facciate, relativo ad un'attività commerciale o ad un pubblico esercizio.

2. La struttura deve essere realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Deve, inoltre, resistere alla spinta del vento senza essere ancorata al suolo.

3. Il cavalletto deve essere posto in adiacenza al fabbricato e, comunque, ad una distanza non superiore a 10 ml dall'attività pubblicizzata. Può essere autorizzato soltanto laddove la collocazione lasci uno spazio per i pedoni di almeno 2 ml.

4. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, la collocazione sui marciapiedi è ammessa a condizione che sia lasciato libero uno spazio di almeno 1 ml, per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Articolo 24 **Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica e sonora è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. Nei centri abitati è vietata nei giorni festivi, salvo particolari deroghe per lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale e religioso. Fuori dai centri abitati è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione al C.d.S.
3. La pubblicità fonica può essere effettuata esclusivamente da ditta iscritta presso la C.C.I.A.A. per tale tipologia di attività e deve rispettare i dispositivi e le normative previste dal "Piano Comunale di Classificazione Acustica" e dal relativo regolamento di attuazione.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 L. 24.04.1975 n. 130.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è applicata dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 25 **Pubblicità varia**

1. Si definisce pubblicità varia quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.
2. La pubblicità varia può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
3. Per le **LOCANDINE**, gli **STRISCIONI**, gli **STENDARDI** e le **BANDIERE**, si applicano le seguenti prescrizioni.
Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
La locandina, se posizionata sul terreno, può essere in materiale rigido.
Le dimensioni massime degli stendardi dovranno essere cm 180 per cm 110.
L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare un'unica iniziativa. Le dimensioni massime degli striscioni dovranno essere cm 100 per cm 800.
L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata ai periodi di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo, o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che nella settimana precedente e alle ventiquattro ore successive e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Striscioni e stendardi non possono essere posti su pali della pubblica illuminazione né su pali della segnaletica.
Stendardi, striscioni, locandine e bandiere possono essere fissati agli alberi solo mediante legatura avendo cura di non intaccare la corteccia.
Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi installati al di sopra dei marciapiedi o percorsi pedonali, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri lineari 2,50.
La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, secondo le modalità stabilite dal piano degli impianti.

L'esposizione all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno, di dimensioni non superiori a cm 40 per cm 60 o superficie equivalente, negli esercizi commerciali, negli esercizi di somministrazione e nelle sedi di attività artigianali è autorizzata, all'interno dei centri abitati, senza ulteriori formalità nel rispetto delle disposizioni impartite dall'art. 23 C.d.S., con obbligo di pagamento del relativo canone, ove previsto.

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

E' vietata l'installazione di striscioni pubblicitari ad altezze inferiori a metri lineari 6,50 lungo le strade interessate solitamente dal transito di trasporti eccezionali, come determinati nell'allegato A al presente regolamento.

3 bis. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa prevista si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.

3 ter. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, è dovuto il canone se la pubblicità viene eseguita sul territorio comunale, in base a tariffa applicata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

4. Si definisce **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitario o propagandistici.

5. Si definisce **BACHECA**, la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici e altro mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi dei pubblici esercizi e alberghi).

6. Si definisce **TENDA PUBBLICITARIA** il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi riportante scritte o logo pubblicizzanti l'attività. Le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività. L'installazione di tende pubblicitarie segue le disposizioni impartite dal regolamento edilizio vigente.

7. Si definisce **VETROFANIA** la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

8. Per **PUBBLICITÀ NEI CANTIERI** si intende l'installazione, all'interno dell'area di cantiere, di ogni elemento bidimensionale monofacciale nel quale è inserito un messaggio pubblicitario relativo a materiali, attività commerciali o alla vendita degli immobili in costruzione. È consentita per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e, comunque non superiore a tre anni. I mezzi di cantiere possono essere utilizzati solo per pubblicità in conto proprio della ditta proprietaria del mezzo e mai per pubblicità per conto terzi. Tale forma pubblicitaria non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, né essere dotata di pellicola retroriflettente.

9. Si definisce **TARGA DI ESERCIZIO** il manufatto rigido, di forma piana, riportante la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria. Le targhe indicanti le professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa, lateralmente alla stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze. Le targhe dovranno avere dimensione massima di cm 50 per cm 30. La loro installazione non è sottoposta a DIA se le dimensioni non sono superiori a cm 30 per cm 40.

10. Si definisce **TARGA PUBBLICITARIA**, la targa di esercizio di cui al precedente punto 9) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie. I limiti dimensionali sono gli stessi delle targhe di cui al punto 9). Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

11. Si definiscono **IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA A MESSAGGIO VARIABILE**, quei manufatti, finalizzati alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività caratterizzati dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Possono esser luminosi per luce diretta o per luce indiretta e devono avere dimensione massima di mq 18.

12. Si definiscono **IMPIANTI DI INSEGNE O TARGHE COORDINATE** quei manufatti destinati alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq 12.

13. E' consentita la **PUBBLICITÀ DIREZIONALE**, in occasione di manifestazioni, sagre e/o eventi di varia natura, mediante installazione di una serie di cartelli e/o altri impianti pubblicitari corredati da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di arrivo alla sede dell'iniziativa, solo con le modalità e le distanze previste per le preinsegne.

14. Per **IMPIANTI PUBBLICITARI** s'intendono, in ogni caso, le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante, delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati, ovvero qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, non individuabile secondo le definizioni precedenti.

15. Si definisce **SORGENTE LUMINOSA** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochino abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli. L'istanza per la loro installazione è accompagnata da dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 Legge 05.03.1990 n. 46.

16. Nelle **stazioni di servizio** e nelle **aree di parcheggio**, posti all'interno dei centri abitati, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari, secondo le disposizioni impartite dall'art. 52 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. La pubblicità effettuata nelle stazioni di servizio deve riguardare esclusivamente l'attività esercitata. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio. I cartelli indicanti i prezzi del carburante devono essere visibili dalla carreggiata e posizionati all'ingresso dell'area di servizio.

17. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 26

Norme generali e comuni per la collocazione di mezzi pubblicitari

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati potrà avvenire, in deroga alle prescrizioni dell'art. 23 D. Lgs. n. 285/1992 C.d.S. e dell'art. 51 e ss. Regolamento di esecuzione e attuazione al C.d.S., nel rispetto delle seguenti distanze per le strade di tipo E) e F) di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 285/1992 nonché sulle strade interquartiere ed interzonali, così classificate nel vigente regolamento viario:

a. m 15 dagli altri mezzi pubblicitari, esclusi gli standardi, dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

- b. m 25 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, delle intersezioni, degli impianti semaforici;
- c. m 25 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;
- d. m 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, esso deve essere considerato limite e l'installazione deve essere eseguita in linea con lo stesso.

2. Al di fuori dei centri abitati il posizionamento dei cartelli, così come definiti dall'art. 22 potrà avvenire nel rispetto della distanza minima reciproca di m 100. Gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e attuazione al C.d.S.

3. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio nel raggio di 50 m dalle scuole.

4. Sono vietate le seguenti forme pubblicitarie:

- a. il lancio di manifestini anche tramite veicoli o aeromobili;
- b. l'apposizione con qualsiasi modalità di volantini, opuscoli pubblicitari e simili ai veicoli in sosta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- c. la pubblicità installata su palificazione della pubblica illuminazione.

5. Le plance per le pubbliche affissioni di norma devono essere collocate in posizione parallela all'asse longitudinale della strada. Nel caso in cui vengano posizionate ortogonalmente alla strada devono rispettare le disposizioni di cui al comma 1. E' vietata l'installazione delle plance per le pubbliche affissioni lungo le strade prive di marciapiede o di banchina

Articolo 27

Collocazione di mezzi pubblicitari all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale

1. Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le norme previste dal comma 2 e seguenti, per la collocazione di mezzi pubblicitari all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale.

2. All'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.

3. In particolare sono vietate:

- a. la collocazione di insegne su palina, a bandiera e luminose;
- b. l'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle relative a rivendite di genere di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, alberghi ed esercizi di somministrazione;
- c. l'installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate ad esclusione di quelle in grado di caratterizzare o evidenziare qualitativamente l'edificio;
- d. l'installazione di stendardi, striscioni e locandine è ammessa solo a distanze di 25 m l'una dall'altra e nelle zone indicate dal Piano degli Impianti Pubblicitari;
- e. l'installazione di segni orizzontali reclamistici;
- f. l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
- g. l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
- h. l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività commerciali esercitate da pubblici esercizi e delle bacheche di cui al successivo comma 4. Tali bacheche potranno avere illuminazione propria;
- i. l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

4. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli di Frazione (o altre forme di partecipazione dei cittadini equivalenti), e degli enti senza fini di lucro come definiti dalla normativa vigente.

5. Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono sul territorio comunale, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo.

6. In ogni caso per le installazioni in zone sottoposte a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.

Articolo 28

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad acquisire l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e a inoltrare domanda di parere agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di tali specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di venti giorni dalla data della relativa richiesta. In ogni caso si applicano gli art. 16 e 17 della L. n. 241/1990.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'ufficio richiede all'ufficio competente per la gestione del canone, la determinazione del canone, fornendole i dati necessari. L'ufficio competente comunica al richiedente la somma da versare, i termini e le modalità per il pagamento. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli dell'ufficio competente qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore

successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 29

Interventi di sostituzione e modifica delle insegne

1. La variazione del messaggio pubblicitario è consentita decorsi almeno tre mesi dal rilascio della prima autorizzazione, su istanza dell'interessato, accompagnata dal bozzetto del nuovo messaggio. La richiesta si intende approvata trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. La sostituzione anche parziale di insegne esistenti, già autorizzate, non è consentita qualora le modifiche non risultino conformi al presente regolamento.

Articolo 30

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari, entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento il mezzo è stato autorizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali, nel caso di autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del Regolamento di esecuzione e attuazione al C.d.S.;
- i) rimuovere, in ogni caso, i mezzi pubblicitari entro le ventiquattro ore successive alla scadenza del periodo indicato nell'autorizzazione;
- l) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- m) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992, nella quale devono essere indicati il soggetto titolare, il numero dell'autorizzazione comunale e l'anno del rilascio, l'amministrazione rilasciante, la progressiva chilometrica del punto di installazione, la data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i dati sopraindicati siano riportati con scritte a caratteri indelebili. La targhetta, o l'iscrizione sostitutiva, devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qual volta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto), l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 14 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca la sede dell'impresa, lo stesso è tenuto ad attivare le procedure per la variazione dell'autorizzazione.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

Articolo 31 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda, presentata almeno trenta (30) giorni prima della scadenza. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità e il titolare dichiari intendi mantenere l'impianto pubblicitario esistente. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso, al momento della comunicazione della disdetta.

Articolo 32 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'ammontare del nuovo canone deve essere comunicato al titolare, in relazione alla variazione del mezzo.

2. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 33 Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. E' causa di decadenza dall'autorizzazione il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione.

2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la cessazione dell'attività pubblicizzata;
- c) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Articolo 34 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 35 **Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o collocati in difformità dalla stessa vengono rimossi secondo le procedure previste dall'art. 23 del Codice della Strada, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Si procederà anche all'immediata copertura della pubblicità ritenuta abusiva.

Articolo 36 **Il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 della L. n. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 07.04.2009 e ss.mm.ii.

TITOLO IV – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 37 **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 38

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il

proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

10. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento, mentre per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

11. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, in base a tariffa per metro quadrato di superficie e per anno solare. Se la pubblicità di cui al presente comma è effettuata dall'impresa per conto proprio si applica una riduzione della tariffa pari al 50%.

12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone si applica in base a tariffa, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora la pubblicità di cui al presente comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo, la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

Articolo 39 **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche individuate con deliberazione C.C. n. 203 del 01.07.1977 e ss. mm. ii., ovvero:

1° categoria: centro abitato;

2° categoria: zone limitrofe;

3° categoria: zona periferica.

Articolo 40

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base alla superficie ed alla eventuale illuminazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 41

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale. E' possibile il frazionamento orario della tariffa giornaliera, per quelle occupazioni che non si protraggono per 24 ore al giorno.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 42 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione, determinata in dodicesimi, di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata fino a 30 giorni, il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

3. Per le occupazioni temporanee che non si protraggono per l'intera giornata, la tariffa oraria viene moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei ore di occupazione.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. In presenza di più occupazioni contestuali, della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del procedimento.

9. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 L. n. 160/2019 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.

Articolo 43

Occupazioni non assoggettate al canone

Sono esenti le occupazioni disciplinate dal comma 833 e dal comma 821 lettera f) della L. n. 160/2019, come di seguito elencate:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'*articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- 3) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 5) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 6) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 7) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi, le scale e i gradini;
- 8) le occupazioni effettuate da associazioni senza fini di lucro, quando le finalità siano di assistenza, previdenza, sanità, educazione, sport dilettantistico, cultura, ricerca scientifica, nonché soggetti che promuovono iniziative politiche;
- 9) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 460/1997, purché abbiano presentato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto;
- 10) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
- 11) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere, lavori o servizi appaltati o, comunque, commissionati dal Comune;
- 12) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- 13) gli accessi carrabili, destinati a soggetti portatori di handicap, nonché le occupazioni con manufatti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, legittimati in base a specifici atti dell'amministrazione comunale;
- 14) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- 15) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni ed addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- 16) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi o pareti se di durata inferiore a tre ore;
- 17) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione verde effettuate con mezzi meccanici ed operativi di durata inferiore a tre ore;
- 18) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, vasi ornamentali;
- 19) occupazioni per commercio su area pubblica in forma itinerante per soste fino a 60 minuti;
- 20) occupazioni effettuate da Associazioni Pro-Loco in occasione di iniziative senza attività commerciali, ristorazione o mercatini di oggettistica in genere;
- 21) occupazioni effettuate da enti pubblici il cui intervento è finalizzato alla salvaguardia del territorio;
- 22) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- 23) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 24) i contenitori mobili per la raccolta porta a porta del servizio rifiuti, limitatamente al periodo di esposizione necessario per lo svuotamento da parte del gestore della raccolta.

Articolo 43 bis **Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone**

Sono esenti le esposizioni pubblicitarie disciplinate dal comma 833 e dal comma 821 lettera f) della L. n. 160/2019, come di seguito elencate:

- 1) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 2) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 3) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 4) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 5) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- 6) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 7) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 8) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 9) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 10) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- 11) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- 12) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 13) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- 14) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- 15) n. 10 locandine per evento organizzato da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 16) n. 10 locandine per evento inerente manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche, patriottiche, religiose e di beneficenza, da chiunque realizzate;
- 17) l'affissione di manifesti mortuari sulle plance a ciò espressamente riservate.

Articolo 44 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - b) riduzione del canone del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) riduzione del canone del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) riduzione del canone del 50% per le occupazioni promosse, o comunque organizzate in qualità di capofila, dalle associazioni Pro-Loco, in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti;
- e) riduzione del canone del 50%, non cumulabile con altre riduzioni, per le manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti, qualora le manifestazioni predette siano riconosciute di carattere storico con deliberazione Giunta Comunale;
- f) riduzione del canone del 20% per le occupazioni continuative superiori a 14 giorni;
- g) riduzione del canone del 50% per le occupazioni continuative superiori a 30 giorni;
- h) riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati.

Articolo 45

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. n. 259/2003, e che non rientrano nella previsione di cui all'art. 1 comma 831 L. n. 160/2019, sono soggetti al canone previsto dal comma 831 bis dello stesso articolo, per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, intendendosi per territorio quello costituito dal demanio e dal patrimonio indisponibile dell'ente.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni del presente regolamento di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20 per cento;
- 2) Per le affissioni dirette di manifesti mortuari 5 per cento;
- 3) Per le affissioni di natura commerciale il 75 per cento.

Articolo 47

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone è maggiorato del 50 per cento.

6. Il canone relativo alle pubbliche affissioni deve essere versato entro il giorno successivo alla richiesta di prenotazione degli spazi.

Articolo 48

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 43;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 49

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, compresi quelli aventi ad oggetto l'orientamento scolastico;
- h) per gli annunci mortuari.

Articolo 50

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Una volta eseguita al completo l'affissione, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 51

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita autorizzazione, come disposto al comma 1, solo ed esclusivamente se il concessionario faccia espressa richiesta di esposizione del cartello di divieto di sosta.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti ininfluenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
In particolare è soggetta al versamento del canone, in aggiunta a quella determinata in base alla larghezza del passo carrabile, l'area occupata dal lato opposto della strada, determinata moltiplicando la distanza fra gli elementi di segnaletica, quali dissuasori di sosta, o cartelli di divieto di sosta, per un metro lineare convenzionale.
Qualora tali elementi siano posti sullo stesso lato della strada rispetto al passo carrabile, il suolo pubblico soggetto a canone viene determinato moltiplicando un metro lineare convenzionale per la larghezza del passo carrabile ovvero per la distanza tra gli elementi di segnaletica (dissuasori/cartelli di divieto di sosta), se maggiore.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Per quanto non espressamente previsto si applica il vigente Regolamento Comunale per i passi carrabili.

Articolo 52

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 53

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 54

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, disciplinate dal regolamento comunale in materia, e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate contestualmente dall'ufficio competente.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di

occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 55

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 56

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera e/o oraria, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 57

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 58

Occupazione con elementi di arredo

1. Ai pubblici esercizi, alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, lanterne, lampade), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 59

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

Articolo 60
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. La collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è effettuata a titolo oneroso.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
3. In ogni caso, è necessaria la preventiva presentazione di idonea dichiarazione di occupazione all'ufficio competente per la riscossione del canone.

Articolo 61
Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 62
Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È prevista la timbratura delle singole locandine da parte dell'ufficio competente alla gestione del canone.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per

i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VII

CANONE DI CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A POSTEGGI PRESSO MERCATI (C.A.M)

Articolo 63

Oggetto

1. Il presente Titolo, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Rosignano Marittimo (Canone delle Aree Mercatali).

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato articolo, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (T.A.R.I.).

Articolo 64

Disposizioni generali

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente titolo.

Articolo 65

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 66

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 67

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 121/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 68

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza, come definita dall'art. 39 del presente regolamento;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 69

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 841 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 70

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 71

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 72

Modalità e termini per il pagamento del canone unico di concessione ed esposizione pubblicitaria (C.U.P.)

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i termini di pagamento con esclusivo riferimento al Canone Unico Patrimoniale disciplinato dai Titoli dal I al VI del presente regolamento e dall'art. 1 commi 816 – 836 L. n. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 400,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in un massimo di 2 rate. Le rate scadono:
 - per le occupazioni permanenti, la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
 - per le occupazioni temporanee, la prima al momento del rilascio della concessione, la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno,
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, diversa dai passi carrabili, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 75 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
9. L'ente invia le informative annuali corredate dai relativi moduli di pagamento, preferibilmente, mediante posta elettronica certificata o mediante mail ordinaria, su richiesta del debitore.

Articolo 73

Modalità e termini per il pagamento del canone delle aree mercatali (C.A.M.)

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i termini di pagamento con esclusivo riferimento al Canone delle Aree Mercatali disciplinato dal Titolo VII del presente regolamento e dall'art. 1 commi 837 – 847 L. n. 160/2019.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
3. Per le occupazioni nei mercati, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti la prima il 30 giugno e la seconda il 31 ottobre, dell'anno di riferimento.
4. Per le occupazioni a spunta, il pagamento del canone deve essere effettuato entro 5 giorni ed esibito alla successiva eventuale occupazione nello stesso mercato.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 75 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 74

Accertamenti - Recupero canone

1. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché quelle dall'art. 75 e ss. si applicano sia al Canone Unico Patrimoniale disciplinato dai Titoli dal I al VI del presente regolamento e dall'art. 1 commi 816 – 836 L. n. 160/2019, sia al Canone delle Aree Mercatali disciplinato dal Titolo VII del presente regolamento e dall'art. 1 commi 837 – 847 L. n. 160/2019.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per gli atti di competenza o al Concessionario, ove esistente.
4. Il Comune, o il Concessionario, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, e ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera C.C. n. 93 del 30.07.2020.

Articolo 75

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1 comma 821 L. n. 160/2019 e dalla Legge n. 689/1981.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per l'omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma 2, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'indennità di cui al presente articolo è dovuta, in concorso, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 76

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico diverso dalla sede stradale, ai fini della rimozione l'accertatore, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade si applica la procedura di cui all' art. 211 del Codice della Strada, facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto. Le spese per la rimozione sono a carico del trasgressore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 78 del presente regolamento.
2. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20 commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Come disposto dall'art. 3 comma 16 della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

5. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni accessorie relative alla pubblicità abusiva o alla pubblicità effettuata in difformità dalle prescrizioni dell'autorizzazione sulle strade di competenza comunale, si procede ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

7. Tutte le spese sostenute per la rimozione e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 77 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 78 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n. 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 79 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 e 837 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio competente alla riscossione del canone, procede al ricalcolo dello stesso sulla base delle tariffe approvate con delibera di Giunta, e qualora il conguaglio sia superiore alla soglia minima prevista dal Regolamento Generale delle Entrate, procede al recupero/rimborso della differenza.

Articolo 80 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022.